



Città di Trapani

Provincia di Trapani
Settore 8° LL.PP.

Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Trapani per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

2. L'affidamento mediante cottimo – appalto è consentito unicamente per le seguenti categorie di opere:

- lavori edili, riconducibili alle categorie “OG1”, “OG11”, “OS3”, “OS4”, “OS5”, “OS6”, “OS7” e “OS8”, di cui all'allegato “A” del D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
- lavori stradali, riconducibili alla categoria “OG3” di cui all'allegato “A” del D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
- lavori fognari e di acquedotti in genere, riconducibili alla categoria “OG6” di cui all'allegato “A” del D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
- lavori di realizzazione a manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
- fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica e di sistemi di sicurezza stradale.

3. Ove necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori da affidare, potrà essere richiesta la abilitazione prevista dalla L. 46/1990.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da una Società Organismo di Attestazione (SOA) debitamente

autorizzata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di attività, per le specializzazioni e per le categorie di importo risultanti dalle certificazioni prodotte.

3. Alle imprese iscritte all'albo non possono essere affidati lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte ed abilitate

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Trapani, corredandola con i seguenti documenti e certificati:

a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di Euro 150.000, ridotti del 50%;

b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

c) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, per le imprese individuali. Per le società commerciali, cooperative e loro consorzi, i suddetti certificati devono essere prodotti: per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo;

d) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, attestante: di essere in regola con gli obblighi fiscali anche nei confronti del Comune di Trapani; di essere in regola, ove dovuti, con i versamenti presso la cassa edile relativi all'ultimo biennio; la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL con allegata copia dei mod. D.M. 10 dell'ultimo biennio, nonché impegno al versamento delle quote di retribuzione differita previste dai contratti collettivi di lavoro; di non avere in corso pendenze con l'Ispettorato del Lavoro; i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'impresa.

2. L'Amministrazione, in ogni caso, non può procedere all'iscrizione dell'impresa istante all'albo senza avere preventivamente acquisito la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bando per la prima formazione dell'albo di che trattasi dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Il provvedimento finale di iscrizione all'albo dovrà essere adottato entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito dal bando per la presentazione delle domande. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. Successivamente alla prima formazione dell'albo, il Dirigente responsabile del settore Lavori Pubblici provvede, con propria determinazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento dell'albo e ne dà comunicazione mediante pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio. In caso di assenza di richieste di aggiornamento o di nuove istanze di iscrizione all'albo il suddetto Dirigente è dispensato dall'adozione del provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà

del. Comune di Trapani di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6. Alla definizione del procedimento di prima formazione dell'albo, l'amministrazione comunale dovrà provvedere alla pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. (G.U.R.S.).

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. L'affidamento dei lavori attraverso il sistema del cottimo – appalto deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Sindaco, il quale adotta il provvedimento su richiesta del responsabile del procedimento, contenente le motivate ragioni circa la opportunità e/o la convenienza di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo – appalto, e previo parere dell'ufficio competente.

2. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune di Trapani spedisce, ad un minimo di sette imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. Il solo avviso, senza

l'elenco, va altresì reso pubblico con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, con le modalità e le prescrizioni stabilite dall'ordinamento del Comune di Trapani. L'avviso di informazione deve, altresì, essere adeguatamente pubblicizzato o attraverso affissione per pubblici avvisi o mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

3. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa rimasta nel corso dell'anno aggiudicataria di uno o più lavori di importo complessivo lordo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), quando altre imprese iscritte all'albo per la medesima categoria e specializzazione non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

4. E' consentito derogare a quanto disposto nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo unicamente per le ipotesi di interventi somma urgenza.

5. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

6. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno sette imprese, possono essere invitate imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

7. In sede di prima applicazione l'Amministrazione presenterà al Consiglio Comunale, relazione gestionale relativamente all'affidamento dei cottimi – appalti entro gennaio 2007 e successivamente con cadenza annuale.

Art. 8

Il presente regolamento sostituisce ed abroga qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Norma transitoria

Le istanze già pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso scaduto il 20/05/08 rimangono valide e che per effetto della modifica al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento vengono riaperti i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati secondo le indicazioni di prima formazione dell'Albo.